



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia Del Sud Sardegna)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N° 20 del 19-02-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **Febbraio** alle ore **18:00**, nella Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta straordinaria, di prima convocazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Composto dai Signori:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MASSIDDA PAOLA	X		14	CRAIG MARCO	X	
2	COSSU MANOLO	X		15	LEBIU ADOLFO	X	
3	SERAFINI MARCO ANTONIO	X		16	CAREDDU MAURO		X
4	CERA ELEONORA	X		17	CASTI GIUSEPPE		X
5	PINNA SILVIA		X	18	MORITTU PIETRO		X
6	UCCHEDDU MAURO	X		19	FANTINEL FEDERICO		X
7	MARRAS DANIELA	X		20	FRATERNALE IVONNE		X
8	SODDU SILVIO MARCO	X		21	USAI FABIO		X
9	PIRAS MATTEO	X		22	PIANO BRUNO UGO		X
10	ROSAS ANGELO	X		23	USAI MASSIMO		X
11	SANTORU GIORGIO	X		24	STIVALETTA MICHELE		X
12	LOI ELIO	X		25	GARAU DANIELA		X
13	ZONZA MASSIMILIANO	X					

Num. Presenti: 14 - Num. Assenti: 11

Assessore non Consigliere Comunale, convocato a partecipare senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della riunione

LAI GIAN LUCA	Presente	LA BARBERA LOREDANA	Presente
CASCHILI LUCA	Assente	SABIU SABRINA	Assente
MANCA MAURO	Presente		
PIRIA VALERIO	Assente		

Partecipa alla seduta il Segretario Generale : SAU GIANTONIO

Il Presidente : MARRAS DANIELA constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n.1 del 03/01/2019, redatta dall'Ufficio Ragioneria, avente per oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2019".

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Assessore Manca

Il Presidente non registrando ulteriori richieste di intervento né dichiarazioni di voto pone in votazione la Proposta di Deliberazione.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI 14

CONSIGLIERI ASSENTI 11 (Pinna, Careddu, Casti, Morittu, Fantinel, Fraternali, Piano, Usai M., Garau, Usai F., Stivaletta)

CONSIGLIERI VOTANTI 14

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 14

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti lo Statuto e il Regolamento Comunale;

Visto il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il parere dei Revisori dei Conti;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n.1 del 03/01/2019, redatta dall'Ufficio Ragioneria, avente per oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2019".

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della delibera.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI 14

CONSIGLIERI ASSENTI 11 (Pinna, Careddu, Casti, Morittu, Fantinel, Fraternali, Piano, Usai M., Garau, Usai F., Stivaletta)

CONSIGLIERI VOTANTI 14

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 14

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara immediatamente esecutiva la delibera di approvazione della presente proposta.

Entra l'Assessore Piria

Alle ore 20, 50 il Presidente dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 101 del 03.12.2001, con la quale, con decorrenza 01.01.2002, in Carbonia è stata istituita l'addizionale comunale I.R.P.E.F., fissandola nella misura dello 0,2 per cento;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 in data 27/02/2018, avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018" con la quale sono state previste aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,59
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,78

Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,79
Oltre € 75.000	0,80

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e **dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018**, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

“... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”;

DATO ATTO che tale blocco è cessato nel 2018 e che, pertanto, dal 2019 gli Enti Locali possono aumentare, fra le altre, le aliquote relative all'Addizionale Comunale Irpef;

RITENUTO tuttavia opportuno non modificare le aliquote già deliberate;

VISTO l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente:

a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;

b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

VISTO l'art. 42, comma 2°, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATO il D.M. Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;

RITENUTO di dover provvedere a garantire l'applicazione dell'addizionale I.R.P.E.F. nel rispetto delle esigenze del bilancio di previsione 2019-2021;

RITENUTO di dover confermare, per l'anno 2019, e nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio, le aliquote comunali I.R.P.E.F. attualmente in vigore e stabilite con il regolamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 4/2019 in data 19/01/2019 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico per l'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

PROPONE AL CONSIGLIO

1. Di confermare, per l'anno 2019, le aliquote dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. vigenti, ovvero di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione

dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 Aliquota

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,59
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,78
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,79
Oltre € 75.000	0,80

Art. 3 Pubblicazione aliquota

La pubblicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, sarà fatta, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, c/o il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Art. 4 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2019.

2. Di dare atto che le aliquote indicate nel regolamento hanno vigenza, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, a partire dal 01/01/2019;

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
DANIELA MARRAS

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANTONIO SAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line (art. 124, c.1, del T.U. EE. LL e art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69) come da relata di pubblicazione allegata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.